

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 659 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giulio VENEZIANI, Jonathan GHIRARDELLI e della società FCD ALSENESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giulio VENEZIANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Alsenese A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 e nella stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 15.1.2026, affidato il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Under 19 al sig. Jonathan Ghirardelli, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Jonathan GHIRARDELLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C.D. Alsenese A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 e nella stagione sportiva 2025 - 2026 fino al 15.1.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società F.C.D. Alsenese A.S.D. militante nel campionato Juniores Under 19, sebbene sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FCD ALSENESE ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Giulio Veneziani e Jonathan Ghirardelli all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giulio VENEZIANI,
 - Sig. Jonathan GHIRARDELLI,
 - Società FCD ALSENESE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giulio Veneziani;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giulio VENEZIANI,
 - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Jonathan GHIRARDELLI,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FCD ALSENESE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò